

14

608

Index

Quaderni camerti di studi romanistici
International Survey of Roman Law

IN MEMORIA DI GIAMBATTISTA IMPALLOMENTI

* *

estratto

27
1999

JOVENE EDITORE NAPOLI

L'interesse delle relazioni, la profondità del dibattito — di natura quasi seminariale —, lo stesso taglio, peculiare, del convegno di Parma, oltre che l'impeccabile organizzazione, fanno auspicare la prosecuzione degli incontri dedicati alla storia del pensiero giuridico romano.

Napoli.

COSIMO CASCIONE

* * *

La Sibda a Crotone e Messina

Valeria Carro, Nunzia Donadio

Dal 16 al 20 settembre 1997 si è tenuta, tra Crotone e Messina, la cinquantunesima sessione della *Société Internationale «Ernard De Vischers» pour l'Histoire des Droits de L'Antiquité*, organizzata dalle Facoltà di Giurisprudenza delle Università degli Studi di Reggio Calabria e di Messina.

La prima giornata di lavori, mercoledì 17, si è aperta, a Crotone, con una sessione plenaria presieduta da H. Ankum (Amsterdam), il quale ha rivolto un particolare ringraziamento agli organizzatori del convegno, A. Corbino ed A. Metro. Hanno poi indirizzato i saluti dell'Università, il Rettore R. Pietropaolo ed il Preside della Facoltà giuridica di Catanzaro, S. Ciccarello. Parole di benvenuto sono state pronunciate da A. Corbino, che ha ribadito l'importanza della *Société* a Crotone come riconoscimento prestigioso per la comunità romanistica e giuridichistica catanzarese. Il tema scelto per quest'anno «Règle et pratique du droit dans les réalités juridiques de l'antiquité» è stato introdotto da A. Falzea (Messina). *La prassi nella realtà del diritto*, il quale ha sottolineato che nella prassi, intesa come realizzazione spontanea e giudiziale di una norma giuridica, il diritto deve trovare il percorso attraverso cui trasformarsi in realtà sociale. Di seguito, M. Talamanca (Roma), *Diritto e prassi nel mondo antico*, ha ripercorso in prospettiva diacronica le forme di mediazione tra norma e prassi nelle culture giuridiche del passato, soffermandosi, in particolare, sulla realtà storica romana e sull'influsso determinante esercitato in questa dall'attività dei giuristi.

Nel pomeriggio del 17, in cinque sedute parallele, si sono svolte le relazioni di A. Gonzalez Sanchez (Madrid), che si è soffermato su alcuni aspetti della *condictio ex causa furtiva*; C. Venturini (Pisa), *Quel fait dico anno 300 a.C.*, che, con specifico riferimento alla *provocatio*, ha esaminato gli interventi legislativi pre-graciani in materia, sottolineando l'incidenza degli stessi sullo sviluppo dei caratteri della lotta plebea; S.

Allam (Tübingen), *Propriété collective en un esclave dans l'Égypte ancienne*, sulla disciplina delle prestazioni lavorative degli schiavi in proprietà, alla luce delle testimonianze dell'archivio di Moïse e dei papiri Berlino 9784, 9785 e Gourou 2.1, 2.2; E. Jakab (Szeged), con un'analisi sull'origine pragmatica del formalismo contrattuale, soprattutto nella compravendita del vino; H. Liapustina (Mosca), *L'évolution storica del fedecommesso* (Gai 1.25, 2.285), che ha inteso dimostrare il nesso tra concessioni della cittadinanza e limitazioni a ricevere per fedecommesso a carico dei peregrini; A.D. Manfredini (Ferrara), per un'interpretazione del principio *multis personis grassantibus exemplum opus sit* in D. 48.19.16.10, anche attraverso un'analisi dell'esemplarità della pena nella riflessione giuridica e in quella letteraria (principali fonti discusse: D. 47.14; D. 48.19.28.15; PS. 5.3; Nov. 154; Cic. pro Cluent. 128); J. Zlinszky (Budapest), *Von der Pönalisierung des «in fraudem legis agere» bis zur Nullität der «contra bonos mores facere»*; J. Luis Alonso (Orense), con alcune osservazioni sull'*actio rei uxoriae* e sulla responsabilità del *pater familias* del marito; V.T. Halbwachs (Vienna), *«Ipsae sibi negotia tractant». Frauen als Geschäftspartnerinnen im Spiegel römischer Rechtlicher*; O.M. Peter (Miskolc), con *«Uxorem ducere liberorum quærandorum causa». Ideale giuridico e realtà sociale del matrimonio in Roma antica*; F. Brandsma (Onderendam), su *Some Basilica Scholia*; J. Lokin (Groningen), *Reading the Basilica*, che ha analizzato, in particolare, alcuni aspetti dell'*actio Aquiliana* nel quadro dell'organizzazione didattica giustiniana; B.H. Stolte (Groningen), *Legal Practice in Justinian's Time: the Scholia on the Basilica*.

Dopo una breve pausa, i lavori sono proseguiti con gli interventi di J.M. Rainer (Salisburgo), *Celsus und Neratius*, che si è soffermato sulla figura di Nerazio [segnatamente D. 22.6.2 (Nerat. 5 membr.)] e sul suo rapporto con lo scetticismo accademico e la filosofia stoica; L. Siviães Ferreira de Castro (Siviglia), *Sobre la transacción*; J.F. Gerken (Liegi), il quale ha sostenuto l'estraneità alla cultura giuridica romana classica del concetto di stato di necessità; L. Kofanov (Mosca), con *«Divinatio augurum» nel processo penale nella Roma arcaica*; L. Winkel (Amsterdam), sulle sorti della *litis contestatio* nella *cognitio extra ordinem*; D. Dozhdev (Mosca), per un esame della locuzione *id quod actum est* nella riflessione giuridica di Giuvenzio Celso; A. Castro Saenz (Siviglia), con alcune considerazioni sull'eredità giacente nel pensiero di Paolo; J.L. Murga (Siviglia), su *La «obnoxia» exclaustrat «ex lege»*; C. Krampe (Mannheim), sul principio celsino *ambiguitas contra stipulatorem est* come espressione della celebre definizione *ius est ars boni et aequi*; F. Mercogliano (Camerino), *Le «regulae iuris» del Liber singularis ulpiano*, che ha illustrato gli orientamenti della dottrina romanistica sulla composizione dei *Tituli ex corpore Ulpiani* ed ha avanzato l'ipotesi di una loro utilizzazione pratica negli ambienti burocratici dell'amministrazione imperiale.

Nella mattina del 18 settembre, in sessione unica, il presidente F. Sturm (Losanna) ha ricordato commosso Gian Gualberto Archi, annunciandone ai presenti la scomparsa, e, di seguito, M. Amelotti (Genova)

ha delineato un profilo della personalità e dell'attività scientifica del Maestro fiorentino. Quindi, si sono tenute le comunicazioni di R. Yaron (Gerusalemme), che ha analizzato il carattere casistico dei principi giuridici contenuti nella Bibbia, nel Talmud babilonese e nel Mishnah; e di G. Thur (Graz), a proposito del rapporto tra norma giuridica e prassi nelle fonti greche del V-IV secolo a.C.

Nella seconda parte della sessione antimeridiana, hanno preso la parola M. García Garrido (Madrid), *Geminazioni e masse blumiane*, il quale ha ripercorso le più importanti ipotesi sul metodo di compilazione dei *Digesta Iustiniani* alla luce dei risultati che vanno emergendo dall'analisi delle *similitudines*; D. Pugsley (Exeter), *La compilazione del Digesto e Franz Hofmann per il centenario della sua morte (25.10.1897)*, che ha proposto una «riabilitazione» della tesi dello studioso tedesco, troppo frettolosamente trascurata dalla romanistica dell'ultimo secolo a seguito della nota *damnatio memoriae* decretatagli dal Mommsen; E. Karajovic-Stancovic (Kragujevac), *The Application of Diocletian's Price Edict*; K. Tanev (Sofia), con alcune considerazioni sul *fenus nauticum*; M. Skrepek (Praga), sui caratteri dell'organizzazione amministrativa imperiale soprattutto attraverso l'esame delle competenze degli organi minori; M.N. Lopez Galvez (Madrid), con *D. 8.5.8.5: ¿vis abutendis o exercitio legitimo de un derecho?*; S. Nishimura (Fukuoka), *Ulpian's Kritik an die prätorische Rechtspraxis bei der «restitutio in integrum» wegen Minderjährigkeit*; Ulp. D. 4.4.7.8; W. Wagner (Francoforte), *Regeln und Praktiken des germanischen Rechts in den römischen Militärprovinzen*, che ha ricordato le competenze giurisdizionali dei magistrati nelle province militari e, in particolare, nelle tribù germaniche; F. Eugenio y Diaz (Madrid), sull'importanza dell'utilizzo degli strumenti informativi sia nella ricerca romanistica che nell'attività didattica degli Atenei; G. Barone Adesi (Trieste), *Sul fondamento giuridico dell'affermamento canonico dell'Italia meridionale bizantina al patriarcato di Costantinopoli*.

Nel pomeriggio del 18 si sono alternate, in cinque diverse sale, le comunicazioni di J.-H. Michel (Bruxelles), con *Les constitutions impériales adressées à des femmes* (CI. 4.33.4, CI. 5.3.5, CI. 5.17.1, CI. 6.25.5, CI. 8.47.5); di J.-M. Blanch Nougues (Madrid), sulla *certissima regula iuris* della intransmissibilità ereditaria passiva nelle azioni penali in Gai 4.112; A. Cenderelli (Milano), il quale ha negato che risalga ai giuristi classici — non trovando corrispondente nei loro impieghi linguistici — la concettualizzazione delle categorie *actio negotiorum gestorum directa* e *contraria*, da attribuirsi, invece, ai compilatori (D. 3.5.19 [Ulp. 10 ad ed.]); G. Hamza (Budapest), con *Bemerkungen zum Verhältniss zwischen «usufructus» und «longi temporis praescriptio» in den römischen Rechtsquellen im zweiten nachchristlichen Jahrhundert*; G. Klingenberg (Linz), sul concetto di *licitatio* nei giudizi divinatori alla luce di D. 23.3.78.4 e di CI. 3.37.3; J. Miquel-Gonzalez (Barcellona), che ha illustrato i criteri giuridici per l'accertamento della filiazione nel diritto romano con riferimenti anche all'attuale ordinamento civile spagnolo; F. Fernández De Buján (Madrid), il quale, muovendo dalla realtà giuridica

romana, ha analizzato la nozione di *periculum* nel diritto spagnolo vigente e nella regolamentazione contrattuale internazionale; A. Földi (Budapest), con *«Caupones» e «stabularii» nelle fonti del diritto romano*; A.R. Martín Mingujón (Madrid), su *L'actio sine noxae deditione ante la impossibilitas de la aplicación del principio «noxa caput sequitur»*; M.M. Benítez Lopez (Cadiz), con osservazioni sulla responsabilità per i noxi; V.M. Amaya García (Madrid), *Reglas jurídicas en las constituciones imperiales*; B.K. Vetter (New Orleans), il quale ha presentato l'ipotesi dell'influenza esercitata dal diritto romano sulla nascita del jazz; R. Gamauf (Vienna), *Sklavenschutz und römische Jurisprudenz*, a proposito della tutela degli schiavi nella legislazione di Antonino Pio; R. Selinger (Vienna), che si è soffermato sui criteri di valutazione e sugli strumenti esecutivi della pena in diritto romano; M. Zidlicka (Brno), *«Negotiorum gestio et pietas»*; Paul. D. 3.5.33, sull'importanza dell'elemento volontaristico nella rappresentanza.

Nella seconda sessione pomeridiana del 18, sono intervenuti J. Hallebeck (Utrecht), che ha analizzato la prassi giuridica relativa al precepto espresso in D. 1.1.24; F. Meissel (Vienna), con *«Continuo communicantur». Bemerkungen zum sogenannten «transitus legalis»* (D. 17.2.1.1); E. Karabelias (Parigi), sul rapporto tra la disciplina ecclesiastica orientale e il diritto romano nell'opera normativa di Gregorio di Neocesarea e di Basile di Cesarea; J. De Churruca (Bilbao), *La formación des normes dans les lettres canoniques de Peres Cappadociens (IV^{ème} siècle)*; M. Bueno Salinas (Barcellona), *El fraude a la ley y la interpretación*; M. Fuenteteca (Orense), a proposito del possesso dei beni mobili per il diritto spagnolo (Codigo Civil art. 464) nell'ambito della polemica tra romanismo e germanismo; M. Polojac (Belgrado), *«Actio de patris». Primitive and Modern Legal Ideas*; N. Bogojevic-Gluscevic (Podgorica), che, analizzando l'esperienza di Cattaro (XIV secolo), ha richiamato l'attenzione sul ruolo della prassi nella formulazione delle regole statutarie; M. Igtimi (Matsuyama), su alcuni aspetti della *revocatio mandati* nel diritto romano; N. Semiderkin (Mosca), con *Family Law in Stoglav* («One Hundred Chapters»).

Il 19 mattina, i lavori del congresso sono proseguiti a Messina, dove i convegnisti sono stati accolti dal vice sindaco della città in una sala dello splendido palazzo municipale. Di seguito, nell'Aula polifunzionale della Facoltà di Scienze dell'Università degli Studi di Messina, in sessione unica con la presidenza del prof. A. Guarino, hanno preso la parola F. Gallo (Torino), che ha affrontato il tema della dicotomia *ius civile/ius praetorium* nella visione papiniana e M. Humbert (Parigi II), su *La clause pénale, entre pratique et règle juridique*.

Nella giornata conclusiva dei lavori, svoltasi nell'aula magna dell'Ateneo messinese, sono intervenuti O. Robinson (Glasgow), che ha illustrato alcune caratteristiche proprie del diritto criminale romano; A. Guarino, *Labeone superman*, il quale ha inteso criticare un metodo ormai in voga nelle ricerche romanistiche, quello di studiare il diritto romano attraverso le figure dei singoli giuristi. Di seguito, le comunicazio-

ni di H. Ankum, sulla forma dell'*acceptilatio* nel diritto romano classico e di P. Sturm, a proposito dell'*agere per sponionem* (Gai 4.13; 4.131-133; 4.136-137; 4.171; Cic. *de fin.* 2.1.3; D. 45.1.75.9 [Ulp. 22 *ad ed.*]; D. 46.2.7 [Pomp. 24 *ad Sab.*]).

Napoli.

VALERIA CARRO, NUNZIA DONADIO

*
* * *

*Gedächtnissymposium für Max Kaser.
Zum Umgang mit römischrechtlichen Texten*

Johanna Filip-Fröschl

Vom 20. bis 21. November 1997 luden das Institut für Römisches Recht, Juristische Dogmengeschichte und Allgemeine Privatrechtsdogmatik der Universität Salzburg und der Fachbereich Rechtswissenschaft I der Universität Hamburg nach Salzburg ein, um im Rahmen einer wissenschaftlichen Tagung des großen Gelehrten des römischen Rechts, Max Kaser, zu gedenken. Das Gedächtnissymposium, zu welchem sich zahlreiche namhafte Romanisten aus dem In- und Ausland einfanden, wurde unter das Thema «Zum Umgang mit römischrechtlichen Texten» gestellt.

Im Mittelpunkt der Beiträge des ersten Nachmittags stand vor allem der Mensch Max Kaser als Wissenschaftler, Lehrer und Freund. Bereits in seinen einleitenden Begrüßungsworten hob Theo Mayer-Maly (Salzburg) kurz die enge Verbindung Max Kasers zu Salzburg hervor, wo er bereits zur Schule gegangen war, und wohin er schließlich nach seiner Emeritierung als Honorarprofessor zurückkehrte, um noch viele Jahre das akademische Leben der juristischen Fakultät zu prägen und zu bereichern. Den persönlichen und akademischen Lebensweg des großen Gelehrten stellte daraufhin Karl Hackl (Salzburg), Kasers letzter Schüler, den er zur Habilitation führte, dar. (Der vollständige Text des Beitrages ist bereits in *Index* 26 [1998] S. 523 ff. abgedruckt). Am 21.4.1906 in Wien als Sohn eines Privatdozenten und späteren Professors für Mittlere und Neuere Geschichte geboren, führte der Beruf des Vaters Max Kaser bereits mit 2 Jahren nach Graz. In der Kindheit und Jugend folgten Aufenthalte in der Universitätsstadt Czernowicz in der Bukowina, aufgrund der politischen Wirren dieser Zeit allerdings unterbrochen durch Aufenthalte in Salzburg, wo Kaser einige Klassen des humanistischen Gymnasiums absolvierte, bevor er nach dem

[2]

Zusammenbruch des Reiches nach Graz zurückkehrte, begann Kaser auch sogleich durch die Mitarbeit an der Zeitschrift *Insbesondere von seinen vaterlichen Freunden begeistert. Von Steirer un-moralische Verträge beendeten Studium München an das Institut geschickt. Auf Empfehlung ab Wintersemester 1931 ab Eger an. In Gießen habilitierte er 1931 seine erste Abhandlung (*Klagen*) und erlangte die Habilitationsschrift, *gegenstand* erscheinend vergleichendes bürgerliches Recht.*

Nach der Berufung im Jahr 1932 vertrat der gewordene Lehrstuhl Oktober 1933 zum C ernannt. Im selben Jahr Physik Erna Lehning, aus der zwei Kinder seiner Ehefrau, die ihm Dinge des täglichen Lebens Max Kaser stets mitbringen konnte.

In Münster, wo die überstand, verblieb Max Kaser Berufungen an andere Ausstattungen mit zweifach romanistischen Fachbibliothek Arbeitsbedingungen, die bewogen Max Kaser 1934 Hamburg anzunehmen. angenehm auch durch die Felgentraeger, verändert ausgehenden 60er Jahre, Jahren vorzeitig emeritiert.

Doch Wolfgang Waack Honorarprofessor für die und Bürgerliches Recht an mit einer überdurchschnittlichen Großinstitut konnte Kaser